



ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

P. le A. Moro, 5 - 00185 Roma tel. 06/490320 - 06/4462293 - Email: indam@altamatematica.it

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE - ANNO 2021

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art.7 "Contrattazione Collettiva Integrativa" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito definito CCNL) relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio normativo 2016-2018, si applica al personale dell'INdAM con rapporto di lavoro a tempo indeterminato livelli I-III e IV-VII, e disciplina gli istituti contrattuali finanziati con le risorse del fondo per il trattamento accessorio.

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo e/o progetti.

Art. 2 – Decorrenza e Durata

Il presente Contratto Integrativo decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e conserva la propria efficacia sino alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo, salvo verifica annuale per quanto riguarda l'ammontare del Fondo del Trattamento accessorio rispetto alle unità lavorative e per quanto riguarda la negoziazione annuale relativa ai criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo delle risorse stesse.

Art. 3 – Benefici al personale dipendente

Si conferma quanto già previsto nella contrattazione precedente relativamente all'assistenza al personale, secondo l'attuale disciplinare dell'Istituto, alla formazione del personale dipendente ed all'importo del buono pasto.

Art. 4 - Sezione I – Ricercatori e Tecnologi

Retribuzione del personale inquadrato nei livelli I-III

Le risorse per il finanziamento per la contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INdAM inquadrato nei livelli I-III, del profilo Ricercatore, è determinato su base annua, in complessivi Euro 3.195,97=, ripartita in Euro 2.584,40= Indennità di Valorizzazione Professionale e in Euro 611,57= Indennità per Oneri Specifici.

Art. 5 - Indennità di valorizzazione professionale

L'indennità di valorizzazione professionale (IVP), di cui all'art. 8 del CCNL, relativo al biennio economico 2000/2001, è erogata per 13 mensilità al personale appartenente al suddetto profilo, tenuto conto degli incrementi tabellari definiti dall'art.89 del CCNL, relativo al triennio economico 2016/2018, e degli incrementi tabellari definiti dall'art.11 del CCNL, relativo al triennio economico 2019/2021:

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I	2.141,75	164,75
II	1.780,48	136,96
III	1.529,58	117,66

Art. 6 - Indennità per oneri specifici

L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL, relativo al biennio economico 1996/1997, è erogata per 13 mensilità al personale appartenente al suddetto profilo di Ricercatore, integrata con le retribuzioni tabellare del CCNL 19.04.2018:

Livelli	Totale annuo	Importo mensile
I	564,72	43,44
II	437,84	33,68
III	345,67	26,59

Art. 7 - Sezione II – Personale dei livelli IV-VII

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VII

Visto l'art. 19 del CCNL del personale del comparto delle Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione per il quadriennio 2002-2005.

Tenuto conto della Legge 133/2008, che prevede la riduzione del Fondo 2009 del 10% e nell'attesa che venga emanato il decreto in itinere per la restituzione delle somme stesse.

Considerato che il limite massimo individuale di effettuazione di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato, è fissato in 200 ore annue e che eccezionali deroghe a tale limite possono essere definite in sede di contrattazione decentrata nazionale e che risulta consolidato il fatto che il fondo destinato alla corresponsione dello straordinario non viene mai interamente utilizzato.

Vista la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata al presente Accordo:

Il Fondo per la retribuzione accessoria del personale dei Livelli IV-VII, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art.43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, il nuovo CCNL sottoscritto il 19/04/2018 triennio 2016-2018, e successive modifiche e integrazioni, è stato determinato su base annua in complessivi **Euro 134.949,42=**. Le risorse sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Trattamento accessorio fisso: Indennità di ente annuale
b) Trattamento accessorio fisso: Indennità di ente mensile
c) Trattamento accessorio variabile

Art. 8 - Indennità di ente annuale

L'indennità di ente annuale, di cui all'art. 44, comma 2, del CCNL 1994/1997, ammonta ad **Euro 40.843,01=**, è erogata nel mese di giugno di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV-VII secondo i seguenti importi tabellari definiti, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008-2009 e dal nuovo CCNL triennio economico 2016-2018:

Livello professionale	Indennità annuale
IV	5.327,10
V	4.937,39
VI	4.293,69
VII	3.761,28

Art. 9 - Indennità di ente mensile

I valori dell'indennità di ente mensile, di cui all'art. 44, comma 2, del CCNL 1994/1997, ammontano ad **Euro 67.865,48=** e sono così determinati ed erogati in 12 mensilità:

Livello professionale	Indennità mensile
IV	742,57
V	679,85
VI	581,00



Art. 10 – Trattamento accessorio parte variabile

La somma destinata al trattamento accessorio parte variabile ammonta ad Euro 25.650,33 e segue la seguente ripartizione:

- a) Euro 5.022,54 per il finanziamento delle progressioni economiche assegnate al personale dipendente
- b) Euro 6.550,00 per il finanziamento degli incarichi di responsabilità e coordinamento
- c) Euro 9.000,00 per compenso prestazioni di lavoro straordinario
- d) Euro 5.077,79 - più eventuali importi residui provenienti dai punti b) e c) - destinate alla remunerazione della produttività collettiva e individuale.

Tutte le risorse saranno distribuite al personale secondo le modalità dettagliate nelle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatta dall'amministrazione e relativa al fondo 2021.

Art. 11 - Applicazione art. 19 CCNL Comparto Ricerca 2002-2005.

Distribuire le risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 CCNL 2002-2005, fissati con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'INdAM in data 15/12/2010 con verbale n.166, derivanti dal Progetto europeo INdAM – COFUND. La suddetta ripartizione viene adottata per l'esercizio 2021, corrispondente ad **Euro 35.000,00=**, tenendo conto del livello giuridico di appartenenza, del lavoro prestato da parte del personale dipendente, e dei criteri adottati nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

Roma li, 30.01.2023

Parte Pubblica

Il Presidente INDAM

Direttore Amministrativo

Marco Petrucci

Organizzazioni Sindacali

FLC-CGIL

Indugelini

CISL-FSUR

Mario Colletti

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Mario Sturzo

SNALS CONFESAL

FEDERAZIONE GILDA UNAMS

[Signature]

ANIEF

Giuseppe Lepore

RSU INdAM